

REGOLAMENTO (CEE) N. 596/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 458/80 relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'andamento della domanda sul mercato del vino richiede un adeguamento strutturale della produzione che costituisce l'obiettivo perseguito nell'ambito della ristrutturazione dei vigneti disposta dal regolamento (CEE) n. 458/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/88 ⁽⁵⁾; che questo obiettivo rischia di non essere conseguito, tra l'altro a causa della mancata realizzazione di alcuni progetti di ristrutturazione collettiva approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 458/80; che per aumentare il grado di realizzazione dell'azione comune prevista all'articolo 1 di detto regolamento occorre prevedere la possibilità di trasferire, secondo modalità da stabilirsi, il contributo comunitario a progetti complementari, nei limiti degli importi corrispondenti ai progetti già approvati che non verranno eseguiti,

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 458/80 è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 11 bis

1. Per aumentare il grado di realizzazione dell'azione comune, gli Stati membri possono trasferire ad altri progetti il beneficio del contributo comunitario accordato per progetti che non potranno essere integralmente eseguiti entro il termine di esecuzione, purché la produzione sia migliorata e la resa del vigneto ristrutturato sia limitata.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ^(*). Queste modalità fissano, in particolare, un termine cogente per il compimento dell'insieme delle azioni di ristrutturazione intraprese a titolo del presente regolamento e determinano le procedure applicabili al controllo dell'esecuzione ed alla valutazione a posteriori dei progetti.

^(*) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. C 245 del 29. 9. 1990, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1988, pag. 1.